

N. 13256/2015 R.G.



**TRIBUNALE di GENOVA**

**SEZIONE XI CIVILE**

Il Giudice, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Laura Cresta,  
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 30.3.2016

nella causa promossa da:

nato Boutugissi (Mali) il                      elett. dom presso lo studio dell'Avv.  
Alessandra Ballerini che lo rappresenta e difende come da mandato in atti

RICORRENTE

contro

MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro-tempore presso LA COMMISSIONE  
TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI  
TORINO-Ufficio territoriale del Governo di Genova,

parte resistente non costituita

e nei confronti di

PROCURA DELLA REPUBBLICA C/O TRIBUNALE DI GENOVA

Avente ad oggetto:

l'impugnativa del provvedimento della Commissione Territoriale per il Riconoscimento della  
protezione internazionale di Torino, sezione di Genova, n. prot.                      /2015 emesso in  
data 24.8.2015

Firmato Da: CRESTA LAURA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: a9257 - Firmato Da: FINETTI LOREDANA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: de6



ha pronunciato la seguente:

**ORDINANZA**

Il provvedimento della Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Torino – sez. di Genova, ed i motivi di impugnazione.

Con ricorso depositato in data 29.10.2015 il ricorrente ha proposto impugnazione avverso il provvedimento della Commissione Territoriale del 24.8.2015 con il quale veniva deciso di non riconoscere in suo favore alcuna forma di protezione internazionale o umanitaria con la seguente motivazione:

*"Considerato che le dichiarazioni del richiedente riguardo agli eventi che avrebbero causato la sua partenza risultano in più punti contraddittorie nonché lacunose e generiche. In particolare il richiedente ha dapprima affermato di aver subito violenza dall'uomo con cui ha avuto rapporto sessuale dopo aver perso conoscenza a causa di una sostanza sciolte nell'acqua, salvo poi affermare che durante l'atto sessuale era cosciente. In secondo luogo ha affermato di aver avuto anche altre esperienze omosessuali, salvo poi smentire la circostanza nel prosieguo dell'intervista. Infine il richiedente ha riferito di non aver mai parlato con nessuno dei propri orientamenti sessuali, nonostante in precedenza avesse affermato che il suo amico lo aveva segnalato come gay all'uomo con cui poi successivamente avuto un rapporto sessuale.*

*Inoltre il richiedente nel far riferimento alla presa di coscienza della propria omosessualità ha riferito circostanze prive di credibilità in quanto attinenti ad un incontro con una coppia omosessuale sposatasi in Mali, secondo la prima versione poi rivista nel senso che la coppia si era sposata all'estero, pur continuando a vivere apertamente la propria relazione in Mali prima e poi un altro paese vicino a meglio specificato.*

*In aggiunta quanto sopra il richiedente non ha saputo fornire un racconto personale coerente e lineare del processo attraverso il quale avrebbe preso coscienza del proprio orientamento sessuale e non ha saputo spiegare cosa ha provato nel rendersi conto di essere attratto da persone del suo stesso sesso, sebbene visse in un paese in cui l'omosessualità è osteggiata e perseguitata. Richiesto a più riprese di illustrare quanto*



*provato in relazione al proprio orientamento sessuale il richiedente ha continuato a rispondere in maniera vaga e inconferente rispetto alla domanda limitandosi a ripetere meccanicamente l'episodio del rapporto sessuale.”; che sulla base di tale valutazione è stato ritenuto che non vi fossero ragioni per ritenere che in caso di rimpatrio l'istante sarebbe stato esposto al rischio di persecuzione per uno dei motivi indicati all'art 1A della Convenzione di Ginevra né per ritenere sussistenti i rischi di danno grave nel senso indicato dall'art. 14 del D. Lgs. 251/2007 e s.m.i, così come non venivano ravvisati i presupposti per trasmettere gli atti al signor Questore per l'eventuale rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari ai sensi dell'art. 5, comma 6 del d. lgs. 1998 n. 286.*

Il ricorrente lamenta l'erroneità della decisione della Commissione Territoriale e chiede il riconoscimento dello status di rifugiato o, in subordine della protezione sussidiaria o, in ulteriore subordine, della protezione umanitaria.

All'udienza del 30.3.16, dopo l'audizione, il difensore ha insistito per l'accoglimento e il Giudice si è riservato di decidere.

\*\*\*

I motivi di persecuzione ed il rischio di danno grave rilevanti ai fini del riconoscimento della protezione internazionale.

Il quadro normativo di riferimento della protezione internazionale è costituito dalla direttiva 2011/95/UE (che ha sostituito la direttiva 2004/83/Ce) e, sul piano interno, dal d. lgs. 19 novembre 2007 n. 251, così come modificato dal d. lgs. 21 febbraio 2014, n. 18, attuativo della direttiva 2011/95/UE.

L'art. 2 del d. lgs. 2007 n. 251, definisce "rifugiato" il *"cittadino straniero il quale, per fondato timore di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può, o a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese, oppure apolide che si trova fuori dal territorio nel*



*quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni succitate non può o, a causa di tale timore non vuole farvi ritorno...".*

Per quanto riguarda la persecuzione, l'art. 7 del d. lgs. 19.11.2007 n. 251, - conformemente alle direttive citate - prevede che gli atti di persecuzione devono

- a) essere sufficientemente gravi, per loro natura o frequenza da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali (ed in particolare dei diritti per cui qualsiasi deroga è esclusa ai sensi dell'art. 15 CEDU);
- b) costituire la somma di diverse misure, tra cui la violazione dei diritti umani, il cui impatto sia sufficientemente grave da produrre sulla persona un effetto analogo a quello di cui alla lettera a).

Il secondo comma dell'art. 7 esemplifica le forme che gli atti di persecuzione (o la mancanza di protezione contro tali atti) possono assumere.

Per quanto concerne la protezione sussidiaria - che deve essere riconosciuta al cittadino straniero che non possieda i requisiti per ottenere lo status di rifugiato, ma nei cui confronti sussistano fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel paese di origine (o, in caso di apolide, nel Paese in cui aveva precedentemente la dimora abituale) correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno e che non può, a causa di tale rischio, avvalersi della protezione di tale paese - l'art. 14 predefinisce i danni gravi che il ricorrente potrebbe subire e precisa che sono considerati danni gravi:

- a) la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte;
- b) la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo paese di origine;
- c) la minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.

Quanto ai responsabili della persecuzione o del danno grave rilevante ai fini della protezione internazionale, l'art. 5 del d. lgs. 2007 n. 251, precisa che essi possono essere:

- 1) lo Stato;
- 2) i partiti o le organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio;



3) soggetti non statuali se lo Stato o gli altri soggetti che controllano il territorio, comprese le organizzazioni internazionali, non possono o non vogliono fornire protezione ai sensi del successivo art. 6.

Quest'ultima norma, nel testo risultante dopo l'entrata in vigore del d. lgs. 2014 n. 18, precisa ora che i soggetti indicati ai punti 1) e 2) devono avere la volontà e la capacità di offrire una protezione effettiva e non temporanea.

\*\*\*

Valutazione della domanda e regole probatorie

L'art. 3 del d. lgs. 2007 n. 251, conformemente alla Direttive di cui costituisce attuazione, stabilisce che nell'esaminare i fatti e le circostanze poste a fondamento della domanda di protezione si debbano principalmente, per quanto qui interessa, valutare:

- tutti i fatti pertinenti che riguardano il Paese di origine al momento dell'adozione della decisione;
- le dichiarazioni e i documenti pertinenti presentati dal richiedente, che deve rendere noto se ha subito o rischia di subire persecuzione o danni gravi;
- la situazione individuale e le circostanze personali del richiedente.

La norma specifica inoltre che *"il fatto che il richiedente abbia già subito persecuzioni o danno gravi o minacce dirette di persecuzioni costituisce un serio indizio della fondatezza del timore del richiedente di subire persecuzioni o del rischio effettivo di subire danni gravi, salvo che si individuino elementi o motivi per ritenere che le persecuzioni o i danni gravi non si ripeteranno e purché non sussistano gravi motivi umanitari che impediscono il ritorno nel Paese di origine"*.

Inoltre, sempre in base all'art. 3 cit., qualora taluni elementi o aspetti delle dichiarazioni del richiedente la protezione internazionale non siano suffragati da prove, essi sono considerati veritieri quando l'autorità competente a decidere ritiene che:

- a) il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda;
- b) tutti gli elementi pertinenti in suo possesso sono stati prodotti ed è stata fornita idonea motivazione dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi;



- c) le dichiarazioni del richiedente siano da ritenersi coerenti, plausibili e non in contrasto con le informazioni generali e specifiche di cui si dispone relative al suo caso;
- d) egli abbia presentato la domanda di protezione internazionale il prima possibile, a meno che non dimostri di aver avuto un giustificato motivo per ritardarla;
- e) il richiedente sia in generale attendibile.

\*\*\*

Il racconto del richiedente e la valutazione della sua credibilità ai fini del rischio di persecuzione o di danno grave.

Nel caso in questione, il ricorrente – cittadino maliano, di religione musulmana – ha dichiarato di essere omosessuale e di essere fuggito dal proprio Paese in quanto scoperto durante la consumazione di un rapporto omosessuale, con una persona successivamente uccisa per il proprio orientamento sessuale; ha altresì riferito di essere stato imprigionato per tale condotta e, una volta rimesso in libertà, di essere fuggito dal Mali nel giugno 2014, giungendo infine in Italia.

Nella valutazione complessiva del racconto fornito dal signor \_\_\_\_\_ va fin da subito rilevato che alle manifeste contraddizioni in cui lo stesso è incorso durante l'audizione amministrativa, ed evidenziate nel provvedimento di rigetto, vanno aggiunte le ulteriori discrasie risultanti dal raffronto con l'esame svolto durante l'udienza del 30 marzo, su circostanze salienti.

Infatti mentre innanzi alla C.T. ha riferito che il rapporto omosessuale sarebbe avvenuto in una unica giornata in cui aveva conosciuto, tramite un conoscente comune, questa persona omosessuale, innanzi al Giudice ha invece raccontato che la relazione fra loro era durata per più giorni, durante i quali il ricorrente si era fermato a casa sua; oltre a ciò gli assassini del suo amico, che nel corso dell'audizione amministrativa venivano indicati in alcuni abitanti del quartiere vicino (messi al corrente della consumazione dell'atto omosessuale da alcuni ragazzini, che li avevano sorpresi), innanzi al Giudice vengono invece indicati in appartenenti alla Polizia.



Altra evidente contraddizione concerne la tempistica della successiva fuga dal Mali in quanto il signor \_\_\_\_\_ nel corso dell'udienza ha riferito di essere scappato il giorno dopo avere trovato il cadavere del suo amico, mentre alla Commissione Territoriale ha raccontato che dopo l'uccisione sarebbe stato imprigionato per sei giorni, e solo dopo il rilascio sarebbe avvenuta la fuga dal proprio Paese.

Inoltre, richiesto più volte di chiarire i motivi per cui sarebbe stato arrestato nell'agosto del 2013 (tenuto conto che in Mali il reato di omosessualità non costituisce reato) non ha risposto in alcun modo alla domanda.

Va pertanto ritenuto che nel complesso le dichiarazioni rese, alla luce delle evidenti contraddizioni e lacune, non possano ritenersi credibili.

Neppure il signor \_\_\_\_\_ è stato in grado di riferire con precisione le modalità con le quali avrebbe ottenuto la tessera Arcigay, prodotta in copia del fascicolo di parte, avendo fatto generico riferimento ad un parroco di Albenga, quale tramite per l'ottenimento di detta tessera; non risulta infatti che lo stesso abbia dovuto compilare alcun modulo per l'adesione, né la firma apposta sulla tessera pare riconducibile alla sua, come risulta da una semplice comparazione con la firma apposta dal signor Diarra in calce al verbale di udienza.

Anche la circostanza riferita in sede amministrativa circa l'avvenuta rottura di entrambi i piedi al momento del rilascio dalla prigione risulta smentita dalla risultanza oggettiva delle radiografie sullo stesso effettuate, una volta giunto in Italia, come risulta dal referto della ASL 1 Imperiese-Dipartimento radiodiagnostica del 21.10.2015.

Stando così le cose va ritenuto non credibile il ricorrente circa il riferito orientamento sessuale e, pertanto, in ordine alle motivazioni reali del proprio allontanamento dal paese di origine; ne consegue che non si ritiene sussista alcun rischio di persecuzione diretta e personale per motivi di appartenenza ad un determinato gruppo sociale o di danno grave nel senso indicato dall'art. 14, lett. a) e b) del d.lgs. 2007 n. 251.

Non sussistono dunque i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato e neppure sussiste il rischio di danno grave ai sensi della lettera a) e b) dell'art. 14 del d.lgs. 2007 n. 251.



\*\*\*

La protezione sussidiaria ex art. 14, lettera c) del d.lgs. 2007 n. 251.

Resta da esaminare se la situazione generale del Mali ed in particolare quella della zona di provenienza del ricorrente integri la *"violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato"* di cui all'art. 14 del d. lgs. 2008 n. 25.

Sul punto, come è noto, in base alle Direttive Qualifiche e alla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea:

a) *"i rischi a cui è esposta in generale la popolazione o una parte della popolazione di un paese di norma non costituiscono di per sé una minaccia individuale da definirsi come danno grave"* (Considerando 26 della Direttiva 2004/83/Ce e considerando 35 della Direttiva 2011/95/Ue);

b) *"la minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona di un civile derivante da violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale"*, costituisce danno grave ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria (lettere c) degli artt. 15 della Direttive 2004/83/Ce e 2011/95/Ue);

c) *"l'esistenza di una siffatta minaccia può essere considerata in via generale provata qualora il grado di violenza indiscriminata che caratterizza il conflitto armato in corso raggiunga un livello così elevato che sussistono fondati motivi per ritenere che un civile, rientrato nel Paese in questione o, se del caso, nella regione in questione, correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio, un rischio effettivo di subire la detta minaccia"*. (Corte di Giustizia Ue, 17.2.2009).

d) nell'ipotesi di conflitto armato interno (la cui esistenza si deve ammettere *"quando le forze governative di uno Stato si scontrano con uno o più gruppi armati o quando due o più gruppi armati si scontrano tra di loro"* ) l'unico elemento rilevante ai fini dell'accertamento del diritto alla protezione, risiede nel livello di violenza che ne deriva; (Corte di Giustizia Ue, 30.1.2014, sentenza Diakité).

Sempre sul piano generale, va detto che con la predetta sentenza 30.1.2014, la Corte di Giustizia ha ricordato che *"mentre nella proposta della Commissione, che ha portato*



*all'adozione della direttiva la definizione di danno grave ... prevedeva che la minaccia contro la vita, la sicurezza o la libertà del richiedente potesse configurarsi sia nell'ambito di un conflitto armato, sia nell'ambito di violazioni sistematiche o generalizzate dei diritti dell'uomo, il legislatore dell'Unione ha invece optato per la codifica della sola ipotesi della minaccia alla vita o alla persona di un civile derivante da violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale". (punto 29).*

Ciò premesso, si deve escludere che sussistano i presupposti applicativi dell'art. 14, lettera c) del decreto legislativo 2007 n. 251 come sopra definiti, tenuto conto che lo stesso ricorrente non ha in alcun modo riferito che nella zona di sua provenienza sussista alcuna situazione di violenza indiscriminata derivante da conflitto interno od internazionale.

Seppure il Mali sia ancora caratterizzato da un certo grado di instabilità e conflittualità interna, tale situazione complessiva non risulta comunque equiparabile a quella di cui all'art 14 citato, ovvero a violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato.

Inoltre si richiamano le recenti Linee Guida dell'UNHCR relative al Mali, laddove viene rilevato che *"alla luce della normalizzazione della situazione nella parte meridionale del Mali (la parte meridionale del Mali comprende le province di Kayes, Sikasso, Segou, Mopti, Koulikoro e Bamako (distretto della capitale) l'UNHCR non rinnova la richiesta di sospensione dei rimpatri forzati verso questa zona del Paese per coloro che hanno ricevuto un diniego di protezione internazionale, deciso nel merito e nel rispetto di procedure eque".*

\*\*\*

La protezione umanitaria.

L'art. 32 3° comma d.lgs. 25/2008 dispone che la Commissione Territoriale, quando non accolga la domanda di protezione internazionale, ma ritenga che possano sussistere gravi motivi di carattere umanitario, trasmette gli atti al questore per l'eventuale rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 5 comma 6 d.lgs. 286/98.

Nel caso di specie ritiene il Tribunale che sussistano i presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria.



Va rilevato che il signor \_\_\_\_\_, pur non risultando credibile nel suo racconto circa le reali motivazioni del suo allontanamento e circa il suo orientamento sessuale, ha comunque effettivamente dimostrato, durante l'udienza in cui si è svolta la sua audizione, di trovarsi in una complessiva condizione di grave confusione mentale, coinvolgente anche la propria fede religiosa, così come confermato anche dalla lettura della relazione di parte a firma della psicologa \_\_\_\_\_, datata 24.3.2016.

In detta relazione, redatta sulla base dell'effettuazione di un percorso di supporto psicologico avviato nel dicembre del 2015, viene indicato in capo al ricorrente un quadro ansioso con pensieri ossessivi tali da costituire una forma di deragliamento ossessivo; la psicologa, più in particolare, rileva un quadro sintomatologico indicativo del grado di pervasività della sofferenza ansiosa, ed evidenzia come la prosecuzione del percorso di supporto psicologico potrebbe determinare in capo al signor \_\_\_\_\_, una rfigurazione delle proprie abilità così da consentire allo stesso di riacquisire una certa padronanza del proprio agire ed una progettazione del proprio futuro.

Sulla base di dette indicate difficoltà psicologiche del ricorrente, tenuto altresì conto della giovane età dello stesso (si tratta di un ragazzo di neppure 20 anni), e comunque valutata l'attuale difficile situazione politica del Mali (che, pur non integrando una situazione di violenza indiscriminata derivante da conflitto interno resta tuttavia delicata), ritiene il Tribunale che possa riconoscersi in capo al \_\_\_\_\_ una situazione di particolare vulnerabilità sociale.

Si ritiene dunque sussistere una situazione meritevole di tutela umanitaria e, conseguentemente, il provvedimento impugnato della Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Torino -Ufficio territoriale del Governo di Genova, deve essere annullato in parte qua e deve essere ordinata – ex art. 32 comma 3 del d. lgs. 2008/25 - la trasmissione degli atti al Questore per l'eventuale rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 5, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286.

La natura del provvedimento e la circostanza che la domanda è stata accolta anche in base a documentazione prodotta in giudizio rendono equa la compensazione delle spese processuali.



**PQM**

Annulla il provvedimento 24.8.2015 della Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Torino -Ufficio territoriale del Governo di Genova, nella parte in cui dispone che "...non si ravvisano, inoltre, i presupposti per la richiesta del rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari ai sensi dell'art. 5, comma 6 anche in considerazione di assenza di motivi ostativi al suo rientro".

Ordina la trasmissione degli atti al Questore per l'eventuale rilascio a nato Boutugissi (Mali) il del permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 5, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286;

Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese;

Manda alla Cancelleria di notificare alla ricorrente la presente ordinanza e di darne comunicazione alla Commissione Territoriale interessata nonché al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Genova.

Genova 18 aprile 2016

Il Giudice

Dott.ssa Laura Cresta

